



PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 E INTEGRAZIONE DIRITTO ANNUALE 2022

IMPRESSE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

L'impresa che nell'anno in corso ha trasferito la propria sede presso altra provincia, deve pagare il diritto annuale 2023 alla Camera di Commercio dove è iscritta al 1° gennaio 2023 e l'integrazione per il diritto annuale 2022 dove era iscritta al 1° gennaio 2022.

Quando versare:

Il termine per il pagamento del diritto è il **30 giugno 2023** con la possibilità di **versare entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%**. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Quanto versare:

Per tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese tranne le imprese individuali l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella:

Da Euro	A Euro	Aliquote %
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

L'importo ottenuto deve essere:

- ridotto del **50%** (decreto interministeriale 8 gennaio 2015)
- incremento del **20%** (Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023)
- incremento del **50%** (Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 28/02/2023)

INTEGRAZIONE DIRITTO ANNUALE 2022

Le imprese che hanno già pagato il Diritto relativo all'anno **2022** nei termini, devono integrare lo stesso versando l'integrazione del 50%.

Esempio di versamento impresa iscritta nella sezione ordinaria con fatturato entro € 100.000,00 e con diritto annuale 2022 versato regolare alla scadenza:

codice ente locale TP codice tributo 3850 diritto annuale 2023 € 170,00 di cui (€ 100,00 diritto annuale 2023, € 20,00 maggiorazione del 20% su € 100,00, € 50,00 maggiorazione del 50% su € 100,00)

codice ente locale TP codice tributo 3850 diritto annuale 2022 € 50,00 (maggiorazione del 50% su € 100,00)

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per l'anno 2023 un diritto fisso pari a € 170,00 per la sede e € 34,00 per ciascuna unità locale. Per l'integrazione anno 2022 versano € 50,00 per la sede ed € 10,00 per ciascuna unità locale.

Per l'individuazione dei righe del modello IRAP 2023 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2023 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale.

Come versare

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

– pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione “calcola e paga”, **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online, sia il dovuto 2023 che l'integrazione 2022.**

- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane.

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di **170 euro** per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di **94,00 euro**.

Arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver completato tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare.

Sanzioni

Si ricorda che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dal D.M. 54/2005.

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Ricordiamo che il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerale.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it/pratiche-semplificati.

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per qualsiasi informazione o chiarimento si invita a rivolgersi all'Ufficio Tributi della Camera di Commercio di Trapani

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide